

**Regolamento per l'assegnazione di incentivi alle PMI per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all'estero**

Art. 1 Finalità

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19 del 28.12.2006, allo scopo di incrementare la competitività delle imprese sui mercati esteri, assegna tramite il presente regolamento contributi atti a sostenere la partecipazione di imprese a **manifestazioni fieristiche internazionali che si terranno sia in Italia che all'Estero.**

Il presente regolamento rispetta tutte le condizioni di cui al Regolamento CE N° 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 28.12.2006.

Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE N° 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Art. 2 Misura del Contributo

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia destina la somma di **€ 500.000,00 per favorire gli investimenti di cui all'articolo 4.**

A ciascuno dei soggetti che presenti le caratteristiche indicate all'art. 3 e che non incorra nelle condizioni di esclusione di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, sarà concessa a titolo di contributo una somma pari al 30% (IVA esclusa) delle spese di cui all'art. 4, sino ad un importo massimo di:

- € 5.000,00 per ogni impresa per la partecipazione a **manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all'estero** in forma singola;
- € 5.000,00 per impresa fino ad un importo non superiore a € 30.000,00 per la partecipazione a **manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all'estero** in forma aggregata ai sensi del successivo articolo 3 comma 2; verrà inoltre corrisposta una ulteriore somma di € 5.000,00 per ciascuna domanda presentata da aggregazioni di imprese, purché ritenuta ammissibile a contributo.
- euro 10.000,00 per i Consorzi di Imprese.

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui costo minimo sia pari o superiore ad € 3.000,00 al netto di IVA e delle analoghe imposte estere.

Art. 3 – Requisiti dei richiedenti

Possono partecipare al presente regolamento:

1. le imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia, che partecipano alla manifestazione in forma singola;
2. le imprese, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia, che partecipano alla manifestazione in forma aggregata (almeno **cinque imprese**) nella modalità dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o di semplice Accordo di progetto scritto. In sede di presentazione della domanda, dovrà essere indicato il soggetto capofila che sottoscriverà gli impegni contrattuali fungendo da referente per conto dell'aggregazione ai fini del presente regolamento;
3. i consorzi d'impresе con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia.

Art. 4 Investimenti ammissibili

La Camera di Commercio di Reggio Emilia eroga il contributo di cui all'art. 2 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e all'estero.

In merito al punto precedente sono finanziabili (al netto dell'IVA e delle analoghe imposte estere):

- le spese di locazione e di allestimento degli spazi espositivi;
- le spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;
- realizzazione di materiale pubblicitario e promozionale in lingua estera specifico per la partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non saranno prese in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare (a titolo puramente esemplificativo):

- le istanze concernenti fiere per le quali la Camera di Commercio di Reggio Emilia, Unioncamere nazionale e Unioncamere Emilia-Romagna hanno già programmato la partecipazione diretta;
- Spese di rappresentanza;
- Spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario del soggetto beneficiario del contributo salvo quanto detto al comma 1;
- Spese di viaggio e alloggio, interpretariato;
- Spese di personale;
- Imposte e tasse;

Potranno essere ammesse a contributo solo le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali che si terranno in Italia e/o all'estero dal **1° maggio 2011 al 30 aprile 2012**.

Art.5 Condizioni di esclusione

A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo, i soggetti di cui all'articolo 3 (nel caso di aggregazioni e consorzi tutte le imprese aderenti all'iniziativa):

1. devono rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui all'estratto della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU Serie Generale n. 238 del 12/10/2005);
2. essere iscritte ed attive al Registro Imprese di Reggio Emilia;
3. avere sede legale e/o unità produttiva in provincia di Reggio Emilia;
4. non devono essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267;
5. per la partecipazione alle stesse manifestazioni fieristiche non devono aver ottenuto o essere stati ammessi a benefici finanziari dalla Camera di Commercio, anche per il tramite di enti privati.

Si richiama che false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di cui al presente Regolamento comportano, ai sensi di legge, responsabilità anche penali a carico del legale rappresentante.

Occorre che l'impresa verifichi il possesso dei requisiti e quanto dichiarato in domanda prima della presentazione della stessa.

Art. 6 Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le domande per ottenere i contributi camerali di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere:

1. formulate su modulo conforme a quello allegato (allegato A "domanda") ed essere spedite **esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. alla Camera di Commercio Reggio Emilia** – Via Crispi, 3 – 42121 Reggio Emilia **oppure per via telematica** con sottoscrizione digitale (firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio: cciaa@re.legalmail.camcom.it. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata **con posta elettronica certificata ed inviate esclusivamente all'indirizzo cciaa@re.legalmail.camcom.it**);
2. le domande devono essere presentate **dal 12 aprile 2011 al 27 aprile 2011** (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata, o la data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta elettronica certificata). Le domande presentate prima e/o dopo le date indicate saranno rigettate;
3. sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con firma in originale;
4. corredate dalla scrittura privata o dall'accordo di progetto sottoscritto da tutte le imprese aderenti nel caso di aggregazioni di cui all'articolo 3, punto 2 del presente regolamento;
5. contenute in una busta recante sul frontespizio l'oggetto del presente regolamento e la denominazione del soggetto che richiede il contributo;
6. relative ad investimenti di valore pari ad almeno € 3.000,00 (al netto di IVA ed analoghe imposte estere) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in forma singola o in forma aggregata, come previsto dall'art. 2 ;
7. per le domande inviate a mezzo posta elettronica certificata rimangono validi il punto 1, del presente articolo, la stessa sarà valida solo se inviata in formato non modificabile (tiff o pdf) e sottoscritta mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, oppure sottoscritta nell'originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

A pena di esclusione, ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, sia essa in forma singola o aggregazione, con riferimento al presente regolamento. Saranno automaticamente escluse le domande formulate da aggregazioni, di cui all'articolo 3 del regolamento,

comprendenti imprese che abbiano fatto più di una domanda in relazione al presente regolamento.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata ricezione della raccomandata, dovuta a ritardi o disguidi postali.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo alle imprese ammesse a beneficio verrà effettuata fino alla concorrenza dell'ammontare globale dell'apposito stanziamento di € 500.000,00 e nel soddisfacimento delle condizioni indicate nel presente regolamento.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, minori spese, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande, nell'ordine previsto dalla graduatoria, a condizione che abbiano realizzato gli interventi nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 8 Esame delle richieste di contributo

La Camera di Commercio di Reggio Emilia verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

E' facoltà della Camera richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R comporta la decadenza della domanda di contributo.

La Camera di commercio sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a contributo.

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1) data di spedizione della domanda
- 2) partecipazione in forma aggregata
- 3) numero decrescente dei componenti dell'aggregazione;
- 4) ammontare crescente dell'investimento ammesso a contribuzione.

Art.9 Provvedimento di erogazione dei contributi

Il Dirigente competente, tenuto conto dei risultati istruttori forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda.

Sono inammissibili le domande prodotte dai soggetti di cui all'art. 3 che, alla presentazione della rendicontazione attestante la realizzazione dell'investimento, non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto (nel caso di aggregazioni e di consorzi la suddetta condizione dovrà essere rispettata da ciascuna impresa aderente all'iniziativa).

Si considera "regolare" la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge (o comunque entro il periodo che non comporta l'applicazione di interessi di mora);

- b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità).

Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che:

- a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
- b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R. pena la decadenza del contributo.

Art. 10 Liquidazione dei contributi

Il pagamento del contributo avverrà solo dopo la presentazione da parte del soggetto beneficiario di:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 DPR 445/2000, resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila , in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento;
2. fotocopia del documento di identità del firmatario di cui al punto 1;
3. fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa (recanti la denominazione e le date di svolgimento della manifestazione fieristica oggetto della richiesta di contributo) di cui al punto 1, debitamente quietanzati.
4. relazione sulla partecipazione alla manifestazione fieristica.
5. Allegato B “rendiconto” debitamente compilato

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere al soggetto beneficiario tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R., comporta la decadenza del contributo.

Entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo il soggetto beneficiario dovrà inviare apposita richiesta di liquidazione del contributo. Per conclusione dell'iniziativa deve intendersi il giorno in cui viene svolta l'ultima attività (documentabile), anche di tipo amministrativo, relativa alla realizzazione della manifestazione fieristica.

In caso di aggregazioni di cui all'articolo 2, punto 2, del presente regolamento, il pagamento del contributo verrà effettuato esclusivamente a favore dell'impresa capofila. Le modalità di ripartizione del contributo tra le imprese partner di progetto verrà dalle stesse disciplinato ed eventuali controversie dovranno essere gestite all'interno della partnership.

Art. 11 – Valutazione dei risultati conseguiti

La valutazione dei benefici dell'iniziativa ammessa a contributo sarà effettuata sulla base di appositi indicatori che si elencano di seguito:

- numero visitatori alla fiera/mostra;
- numero visitatori allo stand dell'impresa/consorzio/associazione di scopo tra imprese;
- numero di contatti avviati.

Art.12 Controlli

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha facoltà di effettuare controlli a campione presso le imprese finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Si richiama che false dichiarazioni in sede di compilazione della domanda comportano responsabilità penali a carico del legale rappresentante.

Art. 13 Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente regolamento è assegnato al *Responsabile del Servizio Segreteria Direzionale – Dr.ssa Claudia Bartoli*.